IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
CONVENUTA
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Anna De Angelis

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Emanuela Pesel Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14841 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- G. C., nato a omissis il omissis, c.f. omissis, ivi residente in omissis, contumace.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 maggio 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, e il Pubblico Ministero nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 7 novembre 2025 e notificato il 4 dicembre seguente, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato G. C. per sentirlo condannare, "*nell'interesse del MINISTERO DELLA DIFESA*", "*al risarcimento del danno complessivamente*

quantificato in euro 1.864,91", con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

II. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che il convenuto – all'epoca dei fatti "*Graduato VFPI* […]*, già in servizio presso l'11° Reggimento Bersaglieri Comando di Orcenigo Superiore (PN), posto in congedo a far data dal 17.01.2025*" – avrebbe arrecato all'Amministrazione di appartenenza per aver simulato, inviando al Corpo di appartenenza alcuni certificati medici, patologie in realtà non sofferte, o, comunque, aventi natura non invalidante, e aver, così, indebitamente percepito, senza prestazione di attività lavorativa, la retribuzione corrispondente ai periodi indicati nei certificati stessi.

III. L'azione della Procura trae origine dalla comunicazione prot. n. M_D AB50D58 REG2025 0007358 del 3 giugno 2025, con la quale la Procura Militare della Repubblica di Verona ha informato la Procura regionale dell'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti dell'odierno convenuto per simulazione di infermità continuata e per truffa militare aggravata e continuata (richiesta di rinvio a giudizio del 3 giugno 2025).

La notizia di danno è stata seguita da specifica attività istruttoria dell'Ufficio requirente.

IV. Il danno in argomento è stato contestato a G. C. con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 16 settembre 2025 e notificato all'interessato, in mani proprie, il giorno 20 seguente.

IV.1. La contestazione preliminare di responsabilità è rimasta priva di

riscontro.

V. La descrizione dei fatti di causa può agevolmente essere ricavata dall'imputazione penale sommariamente descritta *supra*, *sub* II *et* III (procedimento penale n. 415/2024 R.G.N.R.).

Più precisamente, a G. C. sono stati contestati i seguenti reati:

<A) "Simulazione di infermità continuata" (art. 81 c.p. 159 c.p.m.p.), perché VFP1 in servizio presso l'11° Reggimento Bersaglieri di Orcenico Superiore (PN), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel periodo dal 29 luglio 2024 al 26 agosto 2024 inviava al corpo di appartenenza numerosi certificati medici (datati 30.07.2024, 03.08.2024, 05.08.2024, 09.08.2024, 12.08.2024, 13.08.2024, 14.08.2024, 23.08.2024) per patologie non sofferte (sospetta lesione piede, gastroenterite, trauma contusivo polso) o, comunque, di natura non invalidante, perché incompatibili con le attività poste in essere nel medesimo periodo (effettuazione di numerosi spostamenti in località anche balneari e molto distanti dalla propria abitazione, frequentazione di locali pubblici, lidi, ristoranti, bar, gelaterie ecc.; assenze alle visite fiscali). In tal modo, al fine di sottrarsi al servizio militare volontariamente assunto, simulava infermità inesistenti o, comunque, più gravi di quelle realmente sofferte. Fatti commessi in Orcenico Superiore, frazione di Zoppola (PN) dal 29.07.2024 al 26.08.2024.

B) "Truffa militare aggravata e continuata" (artt. 81 c.p. 234 commi 1 e 2 c.p.m.p.), perché VFP1 in servizio presso l'11° Reggimento Bersaglieri di Orcenico Superiore (PN), nel periodo dal 29 luglio 2024

al 26 agosto 2024, con artifici e raggiri consistiti nel porre in essere le condotte di cui al capo "a" [cioè, nell'inviare al corpo di appartenenza numerosi certificati medici (datati 30.07.2024, 03.08.2024, 05.08.2024, 09.08.2024, 12.08.2024, 13.08.2024, 14.08.2024, 23.08.2024) per patologie non sofferte (sospetta lesione piede, gastroenterite, trauma contusivo polso) o, comunque, di natura non invalidante, perché incompatibili con le attività poste in essere nel medesimo periodo], induceva in errore il personale del servizio amministrativo preposto al pagamento degli stipendi, al fine di conseguire l'ingiusto profitto consistente nel percepire la retribuzione senza aver prestato la prevista attività lavorativa nei periodi indicati nei certificati, con danno per l'amministrazione militare quantificato in € 1.864,91. Con l'aggravante di avere commesso il fatto ai danni dell'amministrazione militare. Fatti commessi in Orcenico Superiore, frazione di Zoppola (PN) dal 29.07.2024 al 26.08.2024>.

VI. La contestazione della Procura regionale riguarda, in particolare, le seguenti vicende documentate:

a) assenza per malattia dal 29 luglio al 2 agosto 2024 per "*impotenz*[a] *funzionale piede dx da sospetta lesione in fase di accertamento, in atto artralgia acuta*" (certificato di malattia telematico del 30 luglio 2024, rilasciato da medico del S.S.N.);

b) assenza per malattia del 3 agosto 2024 per "*Gastroenterite*" (certificato di malattia del 3 agosto 2024, rilasciato da medico di presidio di continuità assistenziale Porrazzi-Palermo);

c) assenza per malattia dal 4 al 7 agosto 2024 per "*gastroenterite*

feb" (certificato di malattia telematico del 5 agosto 2024, rilasciato da medico del S.S.N.);

d) assenza per malattia dall'8 all'11 agosto 2024 per "*gastroenterite feb*" (certificato di malattia telematico del 9 agosto 2024, rilasciato da medico del S.S.N.);

e) visita fiscale domiciliare dell'I.N.P.S. del 10 agosto 2024, ore 10,09, con esito "*Assenza senza ulteriore parere di giustificabilità da parte Inps*" (esito di visita medica di controllo I.N.P.S., Palermo Sud);

f) visita ambulatoriale dell'I.N.P.S. fissata per il 12 agosto 2024 ma "*non effettuata*" (*ibidem*);

g) assenza per malattia del 12 agosto 2024, senza indicazione di diagnosi (certificato di malattia del 12 agosto 2024, rilasciato da medico di presidio di continuità assistenziale Porrazzi-Palermo);

h) assenza per malattia dal 13 al 23 agosto 2024 per "*TRAUMA CONTUSIVO POLSO DX*" (certificato di malattia del 14 agosto 2024, rilasciato da medico di presidio di continuità assistenziale; relazione sanitaria di pronto soccorso del P.O. Ingrassia di Palermo del 13 agosto 2024 e allegati referti in pari data; relazione dell'interessato del 14 agosto 2024, che riferisce che l'evento traumatico è accaduto alle ore 23,30 del 12 agosto 2024);

i) visita fiscale domiciliare dell'I.N.P.S. del 17 agosto 2024, ore 10,35, con esito "*Assenza senza ulteriore parere di giustificabilità da parte Inps*" (esito di visita medica di controllo

I.N.P.S., Palermo Sud);

j) visita ambulatoriale dell'I.N.P.S. eseguita il 19 agosto 2024 con esito "*Conferma prognosi*" (*ibidem*);

k) assenza per malattia dal 23 al 25 agosto 2024 per "*trauma contusivo polso dx*" (certificato di malattia telematico del 23 agosto 2024, rilasciato da medico del S.S.N.).

VI.1. L'Ufficio requirente, sulla base degli esiti delle indagini delegate svolte dalla Polizia Giudiziaria (Carabinieri) presso la Procura Militare della Repubblica di Verona (relazione al Pubblico Ministero del 26 febbraio 2025), evidenzia, in particolare, che:

<- nella documentazione medica presentata dal militare a giustificazione delle assenze non venivano rilevate anomalie o elementi atti a far dubitare della autenticità dei certificati o della manomissione degli stessi;

- sia dal web che dalle banche dati delle Forze di polizia non sono emersi dati utili ai fini investigativi e nessun riscontro positivo per quanto attiene eventuali viaggi in treno nel periodo in esame;

- dall'esame della documentazione bancaria venivano rilevati numerosi pagamenti addebitati sul conto intestato al C., eseguiti tramite POS. Tali operazioni risultano effettuate in località prossime alla localizzazione geografica e temporale dell'utenza in uso allo stesso;

- dall'esame dei tabulati relativi al traffico voce e dati dell'utenza del C. nel periodo dal 27.07.2024 al 28.08.2024 si rilevava che l'utenza veniva utilizzata, durante i periodi di presenza del graduato al Reparto, in località prossime allo stesso; durante il periodo di assenza, nella

provincia di Palermo e zone limitrofe>.

La Procura regionale – nel sottolineare che i "*movimenti del militare al di fuori del domicilio dichiarato per la malattia* [(in Palermo, come indicato nell'atto di citazione; n.d.e.)] *risultano ulteriormente confermati dalle assenze, al domicilio dichiarato, riscontrate dal medico fiscale*" – sostiene, dunque, che tali "*evidenze portano ragionevolmente a ritenere che le patologie attestate, se non insussistenti, non fossero di gravità tale da impedire la normale vita quotidiana, e, quindi, la doverosa prestazione di servizio*", con la conseguenza che la "*percezione della retribuzione da parte del sig. C. è avvenuta* […] *in assenza di causa legittimante l'assenza dal lavoro, con pari danno dell'Amministrazione Militare*".

VI.2. Tale danno - corrispondente al costo sostenuto dall'Amministrazione medesima per retribuire "*29*" giorni di assenza ritenuta priva di giustificazione e quantificato, appunto, in euro 1.864,91 (*supra*, *sub* I; Centro Unico Stipendiale Interforze, Ufficio Trattamento Economico Esercito Italiano, Sezione Personale in Servizio Temporaneo, prospetto di calcolo prot. n. M_D AFA40A3 REG2025 0010737 del 27 maggio 2025, riferito al "*Peri*[o]*do dal 29/07/2024 al 26/08/2024*") – è, secondo la prospettazione attorea, "*ascrivibile* [al C.] *a titolo di dolo, come condivisibilmente valutato anche in sede penale*".

VI.3. La Procura, dopo aver descritto la fase della contestazione preliminare di responsabilità, conclude, dunque, con la domanda di condanna nei termini già esposti *supra*, *sub* I.

VII. Il convenuto non si è costituito.

VIII. Alla pubblica udienza del 14 maggio 2026, il Collegio ha, preliminarmente, dichiarato la contumacia del convenuto.

È stato, poi, sentito il Pubblico Ministero, che, dopo essersi soffermato su taluni aspetti della contestazione, ha confermato l'atto di citazione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto - nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di "*Graduato VFPI* […]*, già in servizio presso l'11° Reggimento Bersaglieri Comando di Orcenigo Superiore (PN), posto in congedo a far data dal 17.01.2025*" (*supra*, *sub* § II) – al quale la Procura regionale ha contestato di aver percepito, per fatto proprio, emolumenti non dovuti, cagionando, così, al Ministero della difesa un danno corrispondente alla spesa per questo complessivamente sostenuta, quantificato "*in euro 1.864,91*" (*supra*, *sub* §§ I *et* VI.2).

Più precisamente, l'Ufficio requirente sostiene che il convenuto sarebbe stato assente per malattia sebbene "*le patologie attestate, se non insussistenti, non fossero di gravità tale da impedire la normale vita quotidiana, e, quindi, la doverosa prestazione di servizio*" (*supra*, *sub* § VI.1).

2. L'ipotesi accusatoria si basa, in particolare, sulla considerazione secondo cui se all'interessato è stata diagnosticata una determinata infermità e, nonostante ciò, lo stesso non è reperibile al proprio

domicilio ma risulta altrove, si deve ritenere che l'interessato medesimo non si trovi in una condizione invalidante, con la conseguenza, da un lato, che questi ben avrebbe potuto prestare regolare servizio e, dall'altro, che le retribuzioni percepite durante i corrispondenti periodi di assenza per malattia costituiscono danno erariale.

3. Ciò premesso, va osservato che, secondo la logica che sta sullo sfondo della predetta considerazione, la prova dell'assenza dell'interessato dal proprio domicilio durante il periodo di malattia costituirebbe anche prova dell'insussistenza della condizione invalidante che giustifica la mancata prestazione lavorativa.

Al riguardo, va, però, altresì osservato, secondo ragionevolezza, che non sembra possa riconoscersi a tale assunto portata generale, apparendo necessaria una valutazione specifica del caso concreto che metta in relazione l'infermità diagnosticata, e posta a fondamento della giustificazione dell'assenza dal lavoro, con le circostanze caratterizzanti la presenza dell'interessato in luoghi diversi dal domicilio dichiarato per il riposo e le cure.

Risulta, infatti, evidente, a titolo di mero esempio, che nessun dubbio potrebbe ragionevolmente residuare sulla fondatezza del predetto assunto laddove, a fronte di una diagnosi di una grave infermità alla colonna vertebrale comportante sostanziale impossibilità di movimento, fosse riscontrata l'assenza dell'interessato dal proprio domicilio e lo stesso fosse trovato impegnato in competizioni sportive come il calcio o il salto con l'asta.

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle cd. fasce di reperibilità durante l'assenza per malattia, la cui violazione – è bene evidenziarlo – è illecita e sanzionabile nella sede sua propria, cioè quella lavoristica, non può, però, essere trascurato il fatto che, secondo la comune esperienza, non tutte le infermità per le quali, secondo giudizio medico, può essere giustificata la mancata prestazione lavorativa comportano l'impossibilità di fare qualsiasi cosa (anzi, in alcuni casi, uscire e fare movimento può far parte della terapia).

In altri termini, essere temporaneamente inidonei al servizio non significa necessariamente essere altrettanto temporaneamente inidonei rispetto a ogni attività umana.

3.1. Vanno, pertanto, messe in relazione - secondo quanto affermato dalla Procura regionale - le infermità diagnosticate all'odierno convenuto, che ne hanno giustificato l'assenza dal lavoro nei periodi indicati dai certificati medici prodotti, con le circostanze caratterizzanti la presenza dello stesso in luoghi diversi dal domicilio dichiarato per il riposo e le cure.

In particolare, le infermità in parola sono:

- "*impotenz*[a] *funzionale piede dx da sospetta lesione in fase di accertamento, in atto artralgia acuta*" (supra, sub § VI, lett. "a"), cioè una sospetta lesione al piede destro con dolore più o meno intenso, che ha comportato assenza dal servizio dal 29 luglio al 2 agosto 2024;
- "*Gastroenterite*" (*supra*, *sub* § VI, lett. "b") e "*gastroenterite feb*" (*supra*, *sub* § VI, lett. "c" *et* "d"), cioè patologia con sintomi

all’apparato digerente, che ha comportato assenza dal servizio dal 3 all’11 agosto 2024;

- nessuna diagnosi indicata nel certificato di malattia per il 12 agosto 2024;
- “*TRAUMA CONTUSIVO POLSO DX*” (*supra*, *sub* § VI, lett. “h” *et* “k”), che ha comportato assenza dal servizio dal 13 al 25 agosto 2024.

Secondo la Procura, durante tali periodi sarebbero stati rilevati “*numerosi spostamenti in località anche balneari e molto distanti dalla propria abitazione, frequentazione di locali pubblici, lidi, ristoranti, bar, gelaterie ecc.*” (*supra*, *sub* § V).

Orbene, tenuto conto del fatto che, come espone l’Ufficio requirente, tutto ciò sarebbe emerso “*dall'esame della documentazione bancaria*” (*supra*, *sub* VI.1) e “*dall’esame dei tabulati relativi al traffico voce e dati dell'utenza del C.*” (*ibidem*), la sola conclusione ragionevole che si può ipotizzare di trarre, volendo ritenere precisi e concordanti gli indizi relativi all’uso degli strumenti di pagamento e dell’utenza telefonica, è di ritenere provato che il convenuto era dove i suoi dispositivi di pagamento (non si sa, peraltro, se utilizzati per sé o per altri e per acquistare cosa) e di comunicazione sono stati rilevati.

Questo però, da solo, non dimostra l’insussistenza della condizione invalidante, atteso che (diversamente dall’esempio riportato poco sopra, *sub* 3) gli spostamenti – talvolta anche di molte decine di chilometri da Palermo (dove il convenuto era domiciliato per la visita medica di controllo dell’assenza per malattia) – e gli acquisti

genericamente riferiti dalla Procura regionale alla "*frequentazione di locali pubblici, lidi, ristoranti, bar, gelaterie ecc.*", non si possono ritenere, secondo ragionevolezza, caratterizzati da evidente e oggettiva incompatibilità con la condizione sanitaria di volta in volta certificata.

Un paziente affetto dalle infermità poco sopra indicate non si può, infatti, sempre secondo ragionevolezza, ritenere inidoneo, in senso assoluto, rispetto alle attività riscontrate (che, va ricordato, sono, genericamente, spostamenti e acquisti tramite POS) e, come ogni altro paziente, non è giuridicamente obbligato – all'esterno delle cd. fasce di reperibilità (la violazione delle quali, giova ribadirlo, è illecita e sanzionabile sotto il profilo lavoristico) – a restare presso il domicilio dichiarato.

Né sono state prodotte prove che dimostrino che il convenuto abbia – a titolo di mero esempio – giocato a *rugby* durante l'assenza per malattia per "*artralgia acuta*", consumato pasti pantagruelici durante l'assenza per malattia per "*Gastroenterite*" ovvero, se non mancino, disputato un torneo di tennis durante l'assenza per malattia per "*TRAUMA CONTUSIVO POLSO DX*".

A ciò va aggiunto che lo stesso Ufficio requirente evidenzia che "*nella documentazione medica presentata dal militare a giustificazione delle assenze non venivano rilevate anomalie o elementi atti a far dubitare della autenticità dei certificati o della manomissione degli stessi*" (*supra*, *sub* VI.1) e che la visita ambulatoriale dell'I.N.P.S. ("*Visita medica di Controllo*") eseguita il 19 agosto 2024 ha dato esito di

"*Conferma prognosi*" (supra, sub § VI, lett. "j").

In buona sostanza, l'insussistenza della condizione invalidante posta alla base della contestazione di indebita percezione della retribuzione – costituente, nella prospettazione attorea, danno erariale - non è stata provata.

4. Conseguentemente, il convenuto va mandato assolto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto G. C. è rimasto contumace.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, assolve G. C., nato a omissis.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.

L'estensore	Il Presidente
Paolo Gargiulo	Emanuela Pesel
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi del convenuto.

Il Presidente

Emanuela Pesel

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Trieste,19/06/2026

IL FUNZIONARIO P.O.

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE CONVENUTA

IL FUNZIONARIO

f.to dott.ssa Anna De Angelis